

3. STATUTI DEGLI ISTITUTI PER IL SOSTENTAMENTO DEL CLERO (cf Notiziario C.E.I., 1985, pp. 409-472)

La XLV Assemblea Generale

- ESAMINATI gli atti preparatori e udita la relazione svolta in aula circa l'opportunità di riconsiderare taluni aspetti della disciplina statutaria dell'Istituto Centrale e degli Istituti diocesani e interdiocesani per il sostentamento del clero in materia di identificazione del rispettivo patrimonio stabile e di svolgimento dell'attività amministrativa, con speciale riferimento agli atti di straordinaria amministrazione;
- VISTI i decreti emanati il 20 luglio 1985 dal Presidente della C.E.I., in forza delle speciali facoltà ricevute con lettera del Prefetto del Consiglio per gli Affari Pubblici della Chiesa in data 18 dicembre 1984 (prot. n. 8355), con i quali sono stati approvati lo statuto dell'Istituto Centrale per il sostentamento del clero e gli schemi di statuto per l'erazione degli Istituti diocesani e interdiocesani per il sostentamento del clero;
- VISTO l'art. 75, commi secondo e terzo, delle Norme approvate con il Protocollo stipulato tra la Repubblica Italiana e la Santa Sede il 15 novembre 1984,

approva la seguente
delibera

§ 1. La lett. b) dell'art. 11 dello statuto-tipo degli Istituti diocesani e interdiocesani per il sostentamento del clero è così modificata:

“Spetta pertanto al Consiglio di amministrazione:

.....

b) deliberare tutti gli atti e contratti, sia di ordinaria che di straordinaria amministrazione, inerenti alle attività istituzionali, salva la necessità di ottenere licenze o autorizzazioni previste dalla normativa canonica e civile vigente. Si considerano atti di straordinaria amministrazione, soggetti alla licenza dell'Ordinario diocesano:

- * l'alienazione di beni immobili di valore superiore a quello minimo determinato dal Vescovo diocesano con il decreto dato a norma del can. 1281, § 2, seconda parte;
- * l'esecuzione di lavori di costruzione, ristrutturazione o straordinaria manutenzione per un valore superiore alla somma minima definita dalla C.E.I. in esecuzione della disposizione del can. 1292, § 2;
- * l'inizio, il subentro o la partecipazione ad attività considerate commerciali ai fini fiscali compreso l'acquisto di azioni o quote

di società, che dia diritto alla nomina di amministratori della stessa;

* la decisione circa i criteri di affidamento a terzi della gestione o amministrazione di patrimonio mobiliare superiore alla somma minima citata;

* l'assunzione di personale dipendente a tempo indeterminato.”

§ 2. L'art. 5 dello statuto-tipo degli Istituti diocesani e interdiocesani per il sostentamento del clero è così modificato:

“Art. 5 - Patrimonio

Tutti i beni comunque appartenenti all'Istituto costituiscono il suo patrimonio stabile.

Esso è così composto:

- a) dai beni appartenenti ai benefici ecclesiastici già esistenti nella diocesi;
- b) da eventuali donazioni o lasciti di beni mobili e immobili;
- c) dalle liberalità di cui all'art. 32, comma primo, delle Norme;
- d) dai beni ad esso devoluti a norma del can. 1303, paragrafo secondo;
- e) dalle eventuali eccedenze attive di bilancio destinate con delibera del Consiglio di amministrazione, osservato il disposto dell'art. 17, a fini incrementativi del patrimonio.”

§ 3. L'art. 4 dello statuto dell'Istituto Centrale per il sostentamento del clero è così modificato:

“Art. 4 - Patrimonio

Tutti i beni comunque appartenenti all'Istituto costituiscono il suo patrimonio stabile.

Esso è composto:

- a) dalla somma conferita dalla C.E.I. all'atto di erezione;
- b) da eventuali donazioni o lasciti di beni mobili e immobili;
- c) da ogni altro bene acquisito e dalle eventuali eccedenze attive di cui all'art. 15, che siano destinate a patrimonio stabile con delibera del Consiglio di Amministrazione”.

§ 4. L'art. 9 dello statuto dell'Istituto Centrale per il sostentamento del clero è così modificato:

“Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente, normalmente una volta al mese, mediante lettera contenente l'ordine del giorno, da spedire per raccomandata al domicilio di ciascun Consigliere e di ciascun membro effettivo del Collegio dei Revisori dei Conti, almeno dieci giorni prima di quello dell'adunanza. In caso di urgenza, la

convocazione può farsi con telegramma spedito almeno 48 ore prima e contenente per sommi capi l'ordine del giorno.

Per la validità delle adunanze del Consiglio occorre la presenza della maggioranza dei membri in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Delle sedute del Consiglio deve essere redatto verbale. I singoli consiglieri hanno diritto di chiedere che nel verbale vengano trascritti i dibattiti relativi ad uno o più punti dell'ordine del giorno. Il libro dei verbali deve essere regolarmente vidimato”.

4. DELIBERA N. 62: DISPOSIZIONI CIRCA TALUNI ASPETTI DELLA GESTIONE DEGLI ISTITUTI DIOCESANI

La XLV Assemblea Generale

- TENUTO PRESENTE che i redditi prodotti dai patrimoni già beneficiari trasferiti agli Istituti per il sostentamento del clero costituiscono una delle fonti istituzionalmente previste con le quali si provvede alle necessità finanziarie del sistema di remunerazione del clero al servizio delle diocesi;
- VISTO che alcuni Istituti, a causa delle loro modeste consistenze patrimoniali, assicurano redditi di entità molto scarsa e che, talvolta, con tali redditi non riescono a coprire le stesse spese per il proprio funzionamento;
- CONSIDERATO che la situazione predetta riduce le risorse provenienti dal complesso degli Istituti, con la conseguenza di dover attingere dalla quota dell'8 per mille dell'IRPEF attribuita alla Chiesa cattolica somme maggiori da destinare al sostentamento del clero;
- RAVVISATA l'esigenza di intervenire con misure idonee a consentire che anche gli Istituti con consistenza patrimoniale particolarmente modesta possano contribuire alle necessità finanziarie del sistema di sostentamento del clero che svolge servizio in favore delle diocesi;
- VISTO l'art. 75, commi secondo e terzo, delle Norme approvate con il Protocollo stipulato tra la Repubblica Italiana e la Santa Sede il 15 novembre 1984,

approva la seguente

delibera

§ 1. L'Istituto Centrale per il sostentamento del clero, nell'ambito delle funzioni assegnategli dal proprio statuto e dagli statuti degli Istituti